



*Ministero  
dei Beni e delle Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE  
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO  
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE  
SERV. I

Roma, ~~20~~ marzo 2007

**CIRCOLARE n. 62**

Al Segretario Generale  
Ai Direttori Generali  
A tutti gli Istituti Centrali e Periferici  
Alle OO.SS.

LL.SS.

Prot. ~~10284~~ Cl. 04.01.04/24

Oggetto: Accordo nazionale servizio custodia e casierato. Precisazioni.

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione Generale in merito alla corretta lettura ed interpretazione della circolare n. 192/2006, si ribadisce che il nuovo disciplinare che regola i rapporti tra l'Amministrazione e i dipendenti con *status* di custode-casiere, prevede almeno due elementi nuovi rispetto alla vecchia disciplina, e precisamente:

1. non consente che, per tale funzione venga impiegato personale non appartenente all'area B-Vigilanza;
2. stabilisce la durata del contratto di casierato pari ad anni cinque, trascorsi i quali il contratto stesso potrà essere formalmente rinnovato, sempre che non si siano venute a creare condizioni ostative e sempre che, in costanza di contratto, il dipendente non incorra nelle cause previste *ex art.* 10 del nuovo disciplinare che legittimano il Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla rescissione del contratto medesimo prima dei termini di scadenza, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Considerando, per altro, che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, e precisamente il 22.06.06, si rilevavano molte situazioni che, attenendosi alla vecchia norma (circ. n. 167/94), non prevedevano le due condizioni sopraesposte, si ritiene opportuno chiarire agli Uffici in indirizzo che tutti i contratti sottoscritti in data antecedente al 21.06.06, conserveranno il requisito della validità solo se integrati da un atto aggiuntivo che stabilirà:

- la durata degli stessi, che sarà di cinque anni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.
- la necessità, al momento della scadenza del contratto di durata quinquennale (sempre a far data dalla sottoscrizione dell'accordo) dell'appartenenza del dipendente all'area B-Vigilanza: in mancanza di tale requisito non sarà possibile concedere ulteriori rinnovi.

Per non contravvenire a legittime aspettative e per rispettare diritti acquisiti che il perfezionamento dell'atto contrattuale crea e riconoscendo, quindi, la necessità di adeguarsi ad alcuni dettami del disciplinare emanato con circolare n. 167/94, si invitano tuttavia gli Uffici in indirizzo ad applicare, fin dove possibile, la normativa corrente, integrando eventualmente, l'atto aggiuntivo di cui sopra con



*Ministero  
dei Beni e delle Attività Culturali*

specifiche riguardanti ciascun ufficio in modo da adeguare progressivamente, e quanto prima possibile, il *modus operandi* in materia su tutto il territorio nazionale alla normativa dettata dal disciplinare e dall'accordo pubblicato e sottoscritto dalle parti in data 21.06.06.

E' opportuno inoltre, precisare che il sistema delle turnazioni, laddove copra il periodo delle 24 ore, non è applicabile in alcun modo allo *status* di custode-casiere, se la figura di quest'ultimo coesiste con professionalità appartenenti all'area B "Vigilanza". La predetta coesistenza verrà a cessare nei tempi e nei modi disposti *ex* artt. 2 e 3 (comma 2) del citato accordo.

Si ringrazia per la gentile attenzione e per la cortese disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Alfredo Giacomazzi)

M/S